

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 28 gennaio 2010 n. 31

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.29 del 21 gennaio 2010;

ValendoCi delle Nostre Facoltà;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

RATIFICA DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA PROTEZIONE DEI BAMBINI CONTRO LO SFRUTTAMENTO E GLI ABUSI SESSUALI, FIRMATA A LANZAROTE IL 25 OTTOBRE 2007

Articolo Unico


Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Protezione dei Bambini contro lo Sfruttamento e gli Abusi Sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 (Allegato A), a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della Convenzione medesima.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 gennaio 2010/1709 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Mussoni – Stefano Palmieri

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta



Council of Europe Treaty Series - No. 201

Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse

Lanzarote, 25.X.2007

, '

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other signatories hereto;

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Considering that every child has the right to such measures of protection as are required by his or her status as a minor, on the part of his or her family, society and the State;

Observing that the sexual exploitation of children, in particular child pornography and prostitution, and all forms of sexual abuse of children, including acts which are committed abroad, are destructive to children's health and psycho-social development;

Observing that the sexual exploitation and sexual abuse of children have grown to worrying proportions at both national and international level, in particular as regards the increased use by both children and perpetrators of information and communication technologies (ICTs), and that preventing and combating such sexual exploitation and sexual abuse of children require international co-operation;

Considering that the well-being and best interests of children are fundamental values shared by all member States and must be promoted without any discrimination;

Recalling the Action Plan adopted at the 3rd Summit of Heads of State and Governments of the Council of Europe (Warsaw, 16-17 May 2005), calling for the elaboration of measures to stop sexual exploitation of children;

Recalling in particular the Committee of Ministers Recommendation No. R (91) 11 concerning sexual exploitation, pornography and prostitution of, and trafficking in, children and young adults, Recommendation Rec(2001)16 on the protection of children against sexual exploitation, and the Convention on Cybercrime (ETS No. 185), especially Article 9 thereof, as well as the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (CETS No. 197);

Bearing in mind the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950, ETS No. 5), the revised European Social Charter (1996, ETS No. 163), and the European Convention on the Exercise of Children's Rights (1996, ETS No. 160);

Also bearing in mind the United Nations Convention on the Rights of the Child, especially Article 34 thereof, the Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography, the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, as well as the International Labour Organization Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour;

Bearing in mind the Council of the European Union Framework Decision on combating the sexual exploitation of children and child pornography (2004/68/JHA), the Council of the European Union Framework Decision on the standing of victims in criminal proceedings (2001/220/JHA), and the Council of the European Union Framework Decision on combating trafficking in human beings (2002/629/JHA);

Taking due account of other relevant international instruments and programmes in this field, in particular the Stockholm Declaration and Agenda for Action, adopted at the 1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children (27-31 August 1996), the Yokohama Global Commitment adopted at the 2nd World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children (17-20 December 2001), the Budapest Commitment and Plan of Action, adopted at the preparatory Conference for the 2nd World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children (20-21 November 2001), the United Nations General Assembly Resolution S-27/2 "A world fit for children" and the three-year programme "Building a Europe for and with children", adopted following the 3rd Summit and launched by the Monaco Conference (4-5 April 2006);

Determined to contribute effectively to the common goal of protecting children against sexual exploitation and sexual abuse, whoever the perpetrator may be, and of providing assistance to victims;

Taking into account the need to prepare a comprehensive international instrument focusing on the preventive, protective and criminal law aspects of the fight against all forms of sexual exploitation and sexual abuse of children and setting up a specific monitoring mechanism,

Have agreed as follows:

Chapter I - Purposes, non-discrimination principle and definitions

Article 1 - Purposes

- 1 The purposes of this Convention are to:
 - a prevent and combat sexual exploitation and sexual abuse of children;
 - b protect the rights of child victims of sexual exploitation and sexual abuse;
 - c promote national and international co-operation against sexual exploitation and sexual abuse of children.
- In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention sets up a specific monitoring mechanism.

Article 2 - Non-discrimination principle

The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in particular the enjoyment of measures to protect the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, sexual orientation, state of health, disability or other status.

Article 3 – Definitions

For the purposes of this Convention:

- "child" shall mean any person under the age of 18 years;
- b "sexual exploitation and sexual abuse of children" shall include the behaviour as referred to in Articles 18 to 23 of this Convention;
- c "victim" shall mean any child subject to sexual exploitation or sexual abuse.

Chapter II - Preventive measures

Article 4 - Principles

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to prevent all forms of sexual exploitation and sexual abuse of children and to protect children.

Article 5 – Recruitment, training and awareness raising of persons working in contact with children

- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to encourage awareness of the protection and rights of children among persons who have regular contacts with children in the education, health, social protection, judicial and law-enforcement sectors and in areas relating to sport, culture and leisure activities.
- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the persons referred to in paragraph 1 have an adequate knowledge of sexual exploitation and sexual abuse of children, of the means to identify them and of the possibility mentioned in Article 12, paragraph 1.
- Each Party shall take the necessary legislative or other measures, in conformity with its internal law, to ensure that the conditions to accede to those professions whose exercise implies regular contacts with children ensure that the candidates to these professions have not been convicted of acts of sexual exploitation or sexual abuse of children.

Article 6 - Education for children

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that children, during primary and secondary education, receive information on the risks of sexual exploitation and sexual abuse, as well as on the means to protect themselves, adapted to their evolving capacity. This information, provided in collaboration with parents, where appropriate, shall be given within a more general context of information on sexuality and shall pay special attention to situations of risk, especially those involving the use of new information and communication technologies.

Article 7 - Preventive intervention programmes or measures

Each Party shall ensure that persons who fear that they might commit any of the offences established in accordance with this Convention may have access, where appropriate, to effective intervention programmes or measures designed to evaluate and prevent the risk of offences being committed.

Article 8 - Measures for the general public

- Each Party shall promote or conduct awareness raising campaigns addressed to the general public providing information on the phenomenon of sexual exploitation and sexual abuse of children and on the preventive measures which can be taken.
- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to prevent or prohibit the dissemination of materials advertising the offences established in accordance with this Convention.

Article 9 - Participation of children, the private sector, the media and civil society

- Each Party shall encourage the participation of children, according to their evolving capacity, in the development and the implementation of state policies, programmes or others initiatives concerning the fight against sexual exploitation and sexual abuse of children.
- Each Party shall encourage the private sector, in particular the information and communication technology sector, the tourism and travel industry and the banking and finance sectors, as well as civil society, to participate in the elaboration and implementation of policies to prevent sexual exploitation and sexual abuse of children and to implement internal norms through self-regulation or co-regulation.
- Each Party shall encourage the media to provide appropriate information concerning all aspects of sexual exploitation and sexual abuse of children, with due respect for the independence of the media and freedom of the press.
- Each Party shall encourage the financing, including, where appropriate, by the creation of funds, of the projects and programmes carried out by civil society aiming at preventing and protecting children from sexual exploitation and sexual abuse.

Chapter III – Specialised authorities and co-ordinating bodies

Article 10 - National measures of co-ordination and collaboration

- Each Party shall take the necessary measures to ensure the co-ordination on a national or local level between the different agencies in charge of the protection from, the prevention of and the fight against sexual exploitation and sexual abuse of children, notably the education sector, the health sector, the social services and the law-enforcement and judicial authorities.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to set up or designate:
 - independent competent national or local institutions for the promotion and protection of the rights of the child, ensuring that they are provided with specific resources and responsibilities;
 - mechanisms for data collection or focal points, at the national or local levels and in collaboration with civil society, for the purpose of observing and evaluating the phenomenon of sexual exploitation and sexual abuse of children, with due respect for the requirements of personal data protection.
- Each Party shall encourage co-operation between the competent state authorities, civil society and the private sector, in order to better prevent and combat sexual exploitation and sexual abuse of children.

Chapter IV - Protective measures and assistance to victims

Article 11 – Principles

- Each Party shall establish effective social programmes and set up multidisciplinary structures to provide the necessary support for victims, their close relatives and for any person who is responsible for their care.
- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that when the age of the victim is uncertain and there are reasons to believe that the victim is a child, the protection and assistance measures provided for children shall be accorded to him or her pending verification of his or her age.

Article 12 - Reporting suspicion of sexual exploitation or sexual abuse

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the confidentiality rules imposed by internal law on certain professionals called upon to work in contact with children do not constitute an obstacle to the possibility, for those professionals, of their reporting to the services responsible for child protection any situation where they have reasonable grounds for believing that a child is the victim of sexual exploitation or sexual abuse.

2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to encourage any person who knows about or suspects, in good faith, sexual exploitation or sexual abuse of children to report these facts to the competent services.

Article 13 – Helplines

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to encourage and support the setting up of information services, such as telephone or Internet helplines, to provide advice to callers, even confidentially or with due regard for their anonymity.

Article 14 – Assistance to victims

- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to assist victims, in the short and long term, in their physical and psycho-social recovery. Measures taken pursuant to this paragraph shall take due account of the child's views, needs and concerns.
- 2 Each Party shall take measures, under the conditions provided for by its internal law, to cooperate with non-governmental organisations, other relevant organisations or other elements of civil society engaged in assistance to victims.
- When the parents or persons who have care of the child are involved in his or her sexual exploitation or sexual abuse, the intervention procedures taken in application of Article 11, paragraph 1, shall include:
 - the possibility of removing the alleged perpetrator;
 - the possibility of removing the victim from his or her family environment. The conditions and duration of such removal shall be determined in accordance with the best interests of the child.
- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the persons who are close to the victim may benefit, where appropriate, from therapeutic assistance, notably emergency psychological care.

Chapter V – Intervention programmes or measures

Article 15 – General principles

- Each Party shall ensure or promote, in accordance with its internal law, effective intervention programmes or measures for the persons referred to in Article 16, paragraphs 1 and 2, with a view to preventing and minimising the risks of repeated offences of a sexual nature against children. Such programmes or measures shall be accessible at any time during the proceedings, inside and outside prison, according to the conditions laid down in internal law.
- Each Party shall ensure or promote, in accordance with its internal law, the development of partnerships or other forms of co-operation between the competent authorities, in particular health-care services and the social services, and the judicial authorities and other bodies responsible for following the persons referred to in Article 16, paragraphs 1 and 2.

- Each Party shall provide, in accordance with its internal law, for an assessment of the dangerousness and possible risks of repetition of the offences established in accordance with this Convention, by the persons referred to in Article 16, paragraphs 1 and 2, with the aim of identifying appropriate programmes or measures.
- Each Party shall provide, in accordance with its internal law, for an assessment of the effectiveness of the programmes and measures implemented.

Article 16 - Recipients of intervention programmes and measures

- Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that persons subject to criminal proceedings for any of the offences established in accordance with this Convention may have access to the programmes or measures mentioned in Article 15, paragraph 1, under conditions which are neither detrimental nor contrary to the rights of the defence and to the requirements of a fair and impartial trial, and particularly with due respect for the rules governing the principle of the presumption of innocence.
- Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that persons convicted of any of the offences established in accordance with this Convention may have access to the programmes or measures mentioned in Article 15, paragraph 1.
- Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that intervention programmes or measures are developed or adapted to meet the developmental needs of children who sexually offend, including those who are below the age of criminal responsibility, with the aim of addressing their sexual behavioural problems.

Article 17 – Information and consent

- Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that the persons referred to in Article 16 to whom intervention programmes or measures have been proposed are fully informed of the reasons for the proposal and consent to the programme or measure in full knowledge of the facts.
- 2 Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that persons to whom intervention programmes or measures have been proposed may refuse them and, in the case of convicted persons, that they are made aware of the possible consequences a refusal might have.

Chapter VI - Substantive criminal law

Article 18 - Sexual abuse

- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conduct is criminalised:
 - a engaging in sexual activities with a child who, according to the relevant provisions of national law, has not reached the legal age for sexual activities;

- b engaging in sexual activities with a child where:
 - use is made of coercion, force or threats; or
 - abuse is made of a recognised position of trust, authority or influence over the child, including within the family; or
 - abuse is made of a particularly vulnerable situation of the child, notably because of a mental or physical disability or a situation of dependence.
- For the purpose of paragraph 1 above, each Party shall decide the age below which it is prohibited to engage in sexual activities with a child.
- The provisions of paragraph 1.a are not intended to govern consensual sexual activities between minors.

Article 19 - Offences concerning child prostitution

- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conduct is criminalised:
 - a recruiting a child into prostitution or causing a child to participate in prostitution;
 - b coercing a child into prostitution or profiting from or otherwise exploiting a child for such purposes;
 - c having recourse to child prostitution.
- For the purpose of the present article, the term "child prostitution" shall mean the fact of using a child for sexual activities where money or any other form of remuneration or consideration is given or promised as payment, regardless if this payment, promise or consideration is made to the child or to a third person.

Article 20 - Offences concerning child pornography

- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conduct, when committed without right, is criminalised:
 - a producing child pornography;
 - offering or making available child pornography;
 - c distributing or transmitting child pornography;
 - d procuring child pornography for oneself or for another person;
 - e possessing child pornography;

- knowingly obtaining access, through information and communication technologies, to child pornography.
- For the purpose of the present article, the term "child pornography" shall mean any material that visually depicts a child engaged in real or simulated sexually explicit conduct or any depiction of a child's sexual organs for primarily sexual purposes.
- Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 1.a and e to the production and possession of pornographic material:
 - consisting exclusively of simulated representations or realistic images of a non-existent child;
 - involving children who have reached the age set in application of Article 18, paragraph 2, where these images are produced and possessed by them with their consent and solely for their own private use.
- 4 Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 1.f.

Article 21 – Offences concerning the participation of a child in pornographic performances

- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conduct is criminalised:
 - a recruiting a child into participating in pornographic performances or causing a child to participate in such performances;
 - b coercing a child into participating in pornographic performances or profiting from or otherwise exploiting a child for such purposes;
 - c knowingly attending pornographic performances involving the participation of children.
- Each Party may reserve the right to limit the application of paragraph 1.c to cases where children have been recruited or coerced in conformity with paragraph 1.a or b.

Article 22 - Corruption of children

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to criminalise the intentional causing, for sexual purposes, of a child who has not reached the age set in application of Article 18, paragraph 2, to witness sexual abuse or sexual activities, even without having to participate.

Article 23 – Solicitation of children for sexual purposes

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to criminalise the intentional proposal, through information and communication technologies, of an adult to meet a child who has not reached the age set in application of Article 18, paragraph 2, for the purpose of committing any of the offences established in accordance with Article 18, paragraph 1.a, or Article 20, paragraph 1.a, against him or her, where this proposal has been followed by material acts leading to such a meeting.

Article 24 - Aiding or abetting and attempt

- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to establish as criminal offences, when committed intentionally, aiding or abetting the commission of any of the offences established in accordance with this Convention.
- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to establish as criminal offences, when committed intentionally, attempts to commit the offences established in accordance with this Convention.
- Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 2 to offences established in accordance with Article 20, paragraph 1.b, d, e and f, Article 21, paragraph 1.c, Article 22 and Article 23.

Article 25 - Jurisdiction

- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention, when the offence is committed:
 - a in its territory; or
 - b on board a ship flying the flag of that Party; or
 - c on board an aircraft registered under the laws of that Party; or
 - d by one of its nationals; or
 - e by a person who has his or her habitual residence in its territory.
- Each Party shall endeavour to take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention where the offence is committed against one of its nationals or a person who has his or her habitual residence in its territory.
- Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraph 1.e of this article.

- For the prosecution of the offences established in accordance with Articles 18, 19, 20, paragraph 1.a, and 21, paragraph 1.a and b, of this Convention, each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that its jurisdiction as regards paragraph 1.d is not subordinated to the condition that the acts are criminalised at the place where they were performed.
- Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right to limit the application of paragraph 4 of this article, with regard to offences established in accordance with Article 18, paragraph 1.b, second and third indents, to cases where its national has his or her habitual residence in its territory.
- For the prosecution of the offences established in accordance with Articles 18, 19, 20, paragraph 1.a, and 21 of this Convention, each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that its jurisdiction as regards paragraphs 1.d and e is not subordinated to the condition that the prosecution can only be initiated following a report from the victim or a denunciation from the State of the place where the offence was committed.
- Fach Party shall take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over the offences established in accordance with this Convention, in cases where an alleged offender is present on its territory and it does not extradite him or her to another Party, solely on the basis of his or her nationality.
- When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.
- Without prejudice to the general rules of international law, this Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with its internal law.

Article 26 – Corporate liability

- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that a legal person can be held liable for an offence established in accordance with this Convention, committed for its benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:
 - power of representation of the legal person;
 - b an authority to take decisions on behalf of the legal person;
 - c an authority to exercise control within the legal person.
- Apart from the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of an offence established in accordance with this Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.

- 3 Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, civil or administrative.
- 4 Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offence.

Article 27 - Sanctions and measures

- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the offences established in accordance with this Convention are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, taking into account their seriousness. These sanctions shall include penalties involving deprivation of liberty which can give rise to extradition.
- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that legal persons held liable in accordance with Article 26 shall be subject to effective, proportionate and dissuasive sanctions which shall include monetary criminal or non-criminal fines and may include other measures, in particular:
 - exclusion from entitlement to public benefits or aid;
 - b temporary or permanent disqualification from the practice of commercial activities;
 - c placing under judicial supervision;
 - d judicial winding-up order.
- 3 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to:
 - a provide for the seizure and confiscation of:
 - goods, documents and other instrumentalities used to commit the offences established in accordance with this Convention or to facilitate their commission;
 - proceeds derived from such offences or property the value of which corresponds to such proceeds;
 - enable the temporary or permanent closure of any establishment used to carry out any of the offences established in accordance with this Convention, without prejudice to the rights of *bona fide* third parties, or to deny the perpetrator, temporarily or permanently, the exercise of the professional or voluntary activity involving contact with children in the course of which the offence was committed.
- 4 Each Party may adopt other measures in relation to perpetrators, such as withdrawal of parental rights or monitoring or supervision of convicted persons.

Each Party may establish that the proceeds of crime or property confiscated in accordance with this article can be allocated to a special fund in order to finance prevention and assistance programmes for victims of any of the offences established in accordance with this Convention.

Article 28 - Aggravating circumstances

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following circumstances, in so far as they do not already form part of the constituent elements of the offence, may, in conformity with the relevant provisions of internal law, be taken into consideration as aggravating circumstances in the determination of the sanctions in relation to the offences established in accordance with this Convention:

- a the offence seriously damaged the physical or mental health of the victim;
- b the offence was preceded or accompanied by acts of torture or serious violence;
- c the offence was committed against a particularly vulnerable victim;
- d the offence was committed by a member of the family, a person cohabiting with the child or a person having abused his or her authority;
- e the offence was committed by several people acting together;
- f the offence was committed within the framework of a criminal organisation;
- g the perpetrator has previously been convicted of offences of the same nature.

Article 29 – Previous convictions

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to provide for the possibility to take into account final sentences passed by another Party in relation to the offences established in accordance with this Convention when determining the sanctions.

Chapter VII – Investigation, prosecution and procedural law

Article 30 – Principles

- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that investigations and criminal proceedings are carried out in the best interests and respecting the rights of the child.
- 2 Each Party shall adopt a protective approach towards victims, ensuring that the investigations and criminal proceedings do not aggravate the trauma experienced by the child and that the criminal justice response is followed by assistance, where appropriate.
- Each Party shall ensure that the investigations and criminal proceedings are treated as priority and carried out without any unjustified delay.

- Each Party shall ensure that the measures applicable under the current chapter are not prejudicial to the rights of the defence and the requirements of a fair and impartial trial, in conformity with Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
- 5 Each Party shall take the necessary legislative or other measures, in conformity with the fundamental principles of its internal law:
 - to ensure an effective investigation and prosecution of offences established in accordance with this Convention, allowing, where appropriate, for the possibility of covert operations;
 - to enable units or investigative services to identify the victims of the offences established in accordance with Article 20, in particular by analysing child pornography material, such as photographs and audiovisual recordings transmitted or made available through the use of information and communication technologies.

Article 31 - General measures of protection

- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to protect the rights and interests of victims, including their special needs as witnesses, at all stages of investigations and criminal proceedings, in particular by:
 - informing them of their rights and the services at their disposal and, unless they do not wish to receive such information, the follow-up given to their complaint, the charges, the general progress of the investigation or proceedings, and their role therein as well as the outcome of their cases;
 - ensuring, at least in cases where the victims and their families might be in danger, that they may be informed, if necessary, when the person prosecuted or convicted is released temporarily or definitively;
 - enabling them, in a manner consistent with the procedural rules of internal law, to be heard, to supply evidence and to choose the means of having their views, needs and concerns presented, directly or through an intermediary, and considered;
 - d providing them with appropriate support services so that their rights and interests are duly presented and taken into account;
 - e protecting their privacy, their identity and their image and by taking measures in accordance with internal law to prevent the public dissemination of any information that could lead to their identification;
 - f providing for their safety, as well as that of their families and witnesses on their behalf, from intimidation, retaliation and repeat victimisation;

- ensuring that contact between victims and perpetrators within court and law enforcement agency premises is avoided, unless the competent authorities establish otherwise in the best interests of the child or when the investigations or proceedings require such contact.
- Each Party shall ensure that victims have access, as from their first contact with the competent authorities, to information on relevant judicial and administrative proceedings.
- Each Party shall ensure that victims have access, provided free of charge where warranted, to legal aid when it is possible for them to have the status of parties to criminal proceedings.
- Each Party shall provide for the possibility for the judicial authorities to appoint a special representative for the victim when, by internal law, he or she may have the status of a party to the criminal proceedings and where the holders of parental responsibility are precluded from representing the child in such proceedings as a result of a conflict of interest between them and the victim.
- Each Party shall provide, by means of legislative or other measures, in accordance with the conditions provided for by its internal law, the possibility for groups, foundations, associations or governmental or non-governmental organisations, to assist and/or support the victims with their consent during criminal proceedings concerning the offences established in accordance with this Convention.
- Each Party shall ensure that the information given to victims in conformity with the provisions of this article is provided in a manner adapted to their age and maturity and in a language that they can understand.

Article 32 – Initiation of proceedings

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that investigations or prosecution of offences established in accordance with this Convention shall not be dependent upon the report or accusation made by a victim, and that the proceedings may continue even if the victim has withdrawn his or her statements.

Article 33 - Statute of limitation

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the statute of limitation for initiating proceedings with regard to the offences established in accordance with Articles 18, 19, paragraph 1.a and b, and 21, paragraph 1.a and b, shall continue for a period of time sufficient to allow the efficient starting of proceedings after the victim has reached the age of majority and which is commensurate with the gravity of the crime in question.

Article 34 – Investigations

Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that persons, units or services in charge of investigations are specialised in the field of combating sexual exploitation and sexual abuse of children or that persons are trained for this purpose. Such units or services shall have adequate financial resources.

2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that uncertainty as to the actual age of the victim shall not prevent the initiation of criminal investigations.

Article 35 – Interviews with the child

- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that:
 - interviews with the child take place without unjustified delay after the facts have been reported to the competent authorities;
 - b interviews with the child take place, where necessary, in premises designed or adapted for this purpose;
 - c interviews with the child are carried out by professionals trained for this purpose;
 - d the same persons, if possible and where appropriate, conduct all interviews with the child;
 - e the number of interviews is as limited as possible and in so far as strictly necessary for the purpose of criminal proceedings;
 - the child may be accompanied by his or her legal representative or, where appropriate, an adult of his or her choice, unless a reasoned decision has been made to the contrary in respect of that person.
- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that all interviews with the victim or, where appropriate, those with a child witness, may be videotaped and that these videotaped interviews may be accepted as evidence during the court proceedings, according to the rules provided by its internal law.
- When the age of the victim is uncertain and there are reasons to believe that the victim is a child, the measures established in paragraphs 1 and 2 shall be applied pending verification of his or her age.

Article 36 - Criminal court proceedings

- Each Party shall take the necessary legislative or other measures, with due respect for the rules governing the autonomy of legal professions, to ensure that training on children's rights and sexual exploitation and sexual abuse of children is available for the benefit of all persons involved in the proceedings, in particular judges, prosecutors and lawyers.
- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure, according to the rules provided by its internal law, that:
 - the judge may order the hearing to take place without the presence of the public;
 - b the victim may be heard in the courtroom without being present, notably through the use of appropriate communication technologies.

Chapter VIII – Recording and storing of data

Article 37 - Recording and storing of national data on convicted sexual offenders

- For the purposes of prevention and prosecution of the offences established in accordance with this Convention, each Party shall take the necessary legislative or other measures to collect and store, in accordance with the relevant provisions on the protection of personal data and other appropriate rules and guarantees as prescribed by domestic law, data relating to the identity and to the genetic profile (DNA) of persons convicted of the offences established in accordance with this Convention.
- Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary General of the Council of Europe the name and address of a single national authority in charge for the purposes of paragraph 1.
- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the information referred to in paragraph 1 can be transmitted to the competent authority of another Party, in conformity with the conditions established in its internal law and the relevant international instruments.

Chapter IX – International co-operation

Article 38 - General principles and measures for international co-operation

- The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this Convention, and through the application of relevant applicable international and regional instruments, arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation and internal laws, to the widest extent possible, for the purpose of:
 - preventing and combating sexual exploitation and sexual abuse of children;
 - b protecting and providing assistance to victims;
 - c investigations or proceedings concerning the offences established in accordance with this Convention.
- Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims of an offence established in accordance with this Convention in the territory of a Party other than the one where they reside may make a complaint before the competent authorities of their State of residence.
- If a Party that makes mutual legal assistance in criminal matters or extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for legal assistance or extradition from a Party with which it has not concluded such a treaty, it may consider this Convention the legal basis for mutual legal assistance in criminal matters or extradition in respect of the offences established in accordance with this Convention.

Each Party shall endeavour to integrate, where appropriate, prevention and the fight against sexual exploitation and sexual abuse of children in assistance programmes for development provided for the benefit of third states.

Chapter X – Monitoring mechanism

Article 39 – Committee of the Parties

- The Committee of the Parties shall be composed of representatives of the Parties to the Convention.
- The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention for the tenth signatory having ratified it. It shall subsequently meet whenever at least one third of the Parties or the Secretary General so requests.
- 3 The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.

Article 40 – Other representatives

- The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the Commissioner for Human Rights, the European Committee on Crime Problems (CDPC), as well as other relevant Council of Europe intergovernmental committees, shall each appoint a representative to the Committee of the Parties.
- The Committee of Ministers may invite other Council of Europe bodies to appoint a representative to the Committee of the Parties after consulting the latter.
- Representatives of civil society, and in particular non-governmental organisations, may be admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
- Representatives appointed under paragraphs 1 to 3 above shall participate in meetings of the Committee of the Parties without the right to vote.

Article 41 - Functions of the Committee of the Parties

- The Committee of the Parties shall monitor the implementation of this Convention. The rules of procedure of the Committee of the Parties shall determine the procedure for evaluating the implementation of this Convention.
- The Committee of the Parties shall facilitate the collection, analysis and exchange of information, experience and good practice between States to improve their capacity to prevent and combat sexual exploitation and sexual abuse of children.
- The Committee of the Parties shall also, where appropriate:
 - a facilitate the effective use and implementation of this Convention, including the identification of any problems and the effects of any declaration or reservation made under this Convention;

- express an opinion on any question concerning the application of this Convention and facilitate the exchange of information on significant legal, policy or technological developments.
- The Committee of the Parties shall be assisted by the Secretariat of the Council of Europe in carrying out its functions pursuant to this article.
- The European Committee on Crime Problems (CDPC) shall be kept periodically informed regarding the activities mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 of this article.

Chapter XI - Relationship with other international instruments

Article 42 – Relationship with the United Nations Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography

This Convention shall not affect the rights and obligations arising from the provisions of the United Nations Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography, and is intended to enhance the protection afforded by them and develop and complement the standards contained therein.

Article 43 - Relationship with other international instruments

- This Convention shall not affect the rights and obligations arising from the provisions of other international instruments to which Parties to the present Convention are Parties or shall become Parties and which contain provisions on matters governed by this Convention and which ensure greater protection and assistance for child victims of sexual exploitation or sexual abuse.
- The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.
- Parties which are members of the European Union shall, in their mutual relations, apply Community and European Union rules in so far as there are Community or European Union rules governing the particular subject concerned and applicable to the specific case, without prejudice to the object and purpose of the present Convention and without prejudice to its full application with other Parties.

Chapter XII – Amendments to the Convention

Article 44 - Amendments

- Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him or her to the member States of the Council of Europe, any signatory, any State Party, the European Community, any State invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 45, paragraph 1, and any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 46, paragraph 1.
- 2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems (CDPC), which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.
- The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the CDPC and, following consultation with the non-member States Parties to this Convention, may adopt the amendment.
- The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which all Parties have informed the Secretary General that they have accepted it.

Chapter XIII - Final clauses

Article 45 – Signature and entry into force

- This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in its elaboration as well as the European Community.
- This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which 5 signatories, including at least 3 member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.
- In respect of any State referred to in paragraph 1 or the European Community, which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 46 - Accession to the Convention

- After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after consultation of the Parties to this Convention and obtaining their unanimous consent, invite any non-member State of the Council of Europe, which has not participated in the elaboration of the Convention, to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
- In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 47 – Territorial application

- Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 48 - Reservations

No reservation may be made in respect of any provision of this Convention, with the exception of the reservations expressly established. Any reservation may be withdrawn at any time.

Article 49 - Denunciation

- Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 50 - Notification

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, any State signatory, any State Party, the European Community, any State invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 45 and any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 46 of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 45 and 46;
- any amendment adopted in accordance with Article 44 and the date on which such an amendment enters into force;
- e any reservation made under Article 48;
- f any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 49;
- g any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Lanzarote, this 25th day of October 2007, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, to the European Community and to any State invited to accede to this Convention.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.

Lanzarote, 21.X.2007

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa consiste nel realizzare una maggiore unità tra i suoi membri,

Considerando che ogni minore ha diritto, da parte della propria famiglia, della società e dello Stato, alle misure di protezione richieste in quanto minorenne;

Constatando che lo sfruttamento sessuale dei minori, in particolare sotto forma di pornografia e di prostituzione minorili, nonché tutte le forme di abuso sessuale su minori, ivi compreso quando gli abusi vengono commessi all'estero, mettono seriamente in pericolo la salute e lo sviluppo psicosociale del minore;

Constatando che lo sfruttamento e gli abusi sessuali su minori hanno raggiunto dimensioni preoccupanti sia a livello nazionale che internazionale, in particolare per quanto riguarda un maggior utilizzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione da parte dei minori e dei rei, e che, per prevenire e combattere questo fenomeno, è indispensabile una cooperazione internazionale;

Considerando che il benessere e l'interesse superiore dei minori rappresentano dei valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e che devono essere promossi senza alcuna discriminazione;

Ricordando il Piano di azione adottato in occasione del terzo Vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005) che preconizza l'elaborazione di misure per porre fine allo sfruttamento sessuale dei minori;

Ricordando in particolare le seguenti Raccomandazioni del Comitato dei Ministri: n°R(91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione minorile, nonché sul traffico di minori e di giovani adulti e Rac (2001)16 sulla Protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale, e la Convenzione sulla cyber criminalità (STE n° 185), e in particolare il suo articolo 9, nonché la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli essere umani (STCE n° 197);

Tenendo conto della Convenzione di salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà fondamentali (1950, STE n° 5), la Carta sociale europea riveduta (1996, STE n° 163), la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori (1996, STE n° 160);

Tenendo altresì conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in particolare dell'articolo 34 del Protocollo opzionale sulla vendita, la prostituzione e la pornografia di minori, nonché del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, volta a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei minori, nonché la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del

Lavoro sulla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e l'azione immediata al fine di eliminarle:

Tenendo conto della Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione europea per la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia (2004/68/GAI), la Decisone-quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI) e la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione europea per la lotta contro la tratta degli esseri umani (2002/629/GAI);

Tenendo debitamente conto di altri strumenti giuridici e programmi internazionali pertinenti in questo campo, in particolare della Dichiarazione e del Programma di azione di Stoccolma, adottati in occasione del primo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale di minori a fini commerciali (27-31 agosto 1996); l'Impegno mondiale di Yokohama, adottato in occasione del secondo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale di minori a fini commerciali (17-20 dicembre 2001); l'Impegno e il Piano d'azione di Budapest, adottati al termine della conferenza preparatoria del secondo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale di minori a fini commerciali (20-21 novembre 2001); la Risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite S-27/2 "Un mondo degno dei bambini" e il Programma triennale "Costruire un'Europa per e con i bambini", adottato a seguito del terzo Vertice e avviato dalla Conferenza di Monaco (4-5 aprile 2006);

Determinati a contribuire efficacemente nella realizzazione dell'obiettivo comune che consiste a proteggere i minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali a prescindere da chi siano stati gli autori, e a fornire un'assistenza alle vittime;

Tenendo conto della necessità di elaborare uno strumento internazionale globale che sia centrato sugli aspetti relativi alla prevenzione, la protezione e il diritto penale in materia di lotta contro tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale sui minori, e che istituisca uno specifico meccanismo di monitoraggio;

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I - Oggetto, principio di non-discriminazione e definizioni

Articolo 1 - Oggetto

1 Gli obiettivi della presente Convenzione sono:

- a prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali su minori;
- b proteggere i diritti del minore vittima di sfruttamento e di abusi sessuali;
- c promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.
- 2 Al fine di assicurare un'effettiva attuazione delle sue disposizioni da parte degli Stati Parte, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di monitoraggio.

Articolo 2 – Principio di non-discriminazione

L'attuazione della presente Convenzione da parte degli Stati Parte, in particolare il beneficio delle misure volte a proteggere i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione

per motivi di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, ricchezza, nascita, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità o qualsiasi altra situazione.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a "minore" indicherà ogni persona di età inferiore ai 18 anni;
- b "sfruttamento sessuale e abusi sessuali su minori" includerà i comportamenti definiti agli articoli da 18 a 23 della presente Convenzione;
- "vittima" indicherà ogni minore vittima di sfruttamento o abusi sessuali.

Capitolo II – Misure preventive

Articolo 4 – Principi

Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per prevenire qualsiasi forma di sfruttamento e di abuso sessuale su minori e per proteggerli.

Articolo 5 - Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini.

- 1. Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per promuovere la sensibilizzazione riguardo alla protezione e ai diritti del minore fra le persone che hanno regolari contatti con i minori nei settori dell'educazione, della salute, della protezione sociale, nei settori giuridici, delle Forze dell'ordine, nonché nell'ambito delle attività sportive, culturali e di tempo libero.
- 2. Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per garantire che le persone di cui al paragrafo 1, sappiano cosa si intende per sfruttamento e abusi sessuali su minori, sappiano come individuarli e siano a conoscenza della possibilità prevista nell'articolo 12, paragrafo 1.
- 3. Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere, conformemente alla propria legislazione interna, per garantire che ci siano determinate condizioni per accedere alle professioni il cui esercizio implica regolari contatti con minori, e per le quali l'accesso sia negato a tutti i candidati che sono stati condannati per sfruttamento o abusi sessuali su minori.

Articolo 6 – Educazione dei minori

Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché i minori ricevano durante l'educazione primaria e secondaria informazioni riguardo ai rischi di sfruttamento e abusi sessuali nonché su come proteggersi. Tali misure saranno adattate allo loro sviluppo evolutivo. Queste informazioni fornite, ove necessario, in collaborazione con i genitori, saranno inserite in un contesto più generale di informazione sulla sessualità e attribuiranno particolare attenzione alle situazioni di rischio, specialmente per quelle situazioni derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione e di informazione.

Articolo 7 – Programmi o misure di intervento preventivo

Ciascun Stato Parte si assicurerà che le persone che temono di poter commettere alcuni dei reati di cui alla presente Convenzione possano avere accesso, dove possibile, a programmi o misure di intervento efficaci destinati a valutare e a prevenire il rischio che il reato venga commesso.

Articolo 8 – Misure rivolte ad un ampio pubblico

- 1. Ciascun Stato Parte promuoverà o condurrà campagne di sensibilizzazione atte ad informare il grande pubblico sul fenomeno dello sfruttamento e degli abusi sessuali su minori e sulle misure di prevenzione che possono essere adottate.
- 2. Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per prevenire o proibire la diffusione di materiale che pubblicizzi reati definiti nella presente Convenzione.

Articolo 9 – Partecipazione dei minori, del settore privato, dei media e della società civile

- 1. Ciascun Stato Parte incoraggerà la partecipazione dei minori, compatibilmente con il loro sviluppo evolutivo, nell'elaborazione e attuazione delle politiche, dei programmi pubblici o di altre iniziative riguardo alla lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali su minori.
- 2. Ciascun Stato Parte incoraggerà il settore privato, in particolare il settore delle tecnologie della comunicazione e di informazione, dell'industria, del turismo e del viaggio e dei settori bancari e finanziari, nonché la società civile a partecipare all'elaborazione e attuazione delle politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sessuali su minori e di attuare norme interne attraverso l'autoregolazione e la coregolazione.
- 3. Ciascun Stato Parte incoraggerà i media a fornire adeguate informazioni su tutti gli aspetti dello sfruttamento e degli abusi sessuali su minori, con il dovuto rispetto all'indipendenza dei media e alla libertà di stampa.
- 4. Ciascun Stato Parte incoraggerà il finanziamento, ivi compreso, se necessario, attraverso la creazione di fondi, di progetti e programmi sostenuti dalla società civile allo scopo di prevenire e proteggere i minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.

Capitolo III – Autorità specializzate e organi di coordinamento

Articolo 10 - Misure nazionali di coordinamento e di collaborazione

- 1. Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure per garantire il coordinamento a livello nazionale o locale tra le diverse agenzie responsabili della protezione dei minori, della prevenzione e della lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali su minori, in particolare nel settore dell'educazione e della salute, dei servizi sociali, delle forze dell'ordine e delle autorità giudiziarie.
- 2. Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per istituire o designare:

- a. delle istituzioni nazionali o locali indipendenti competenti per la promozione e la protezione dei diritti del minore, assicurandosi che esse siano dotate di specifiche risorse e responsabilità;
- b. dei meccanismi per la raccolta dati o dei "focal point" a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile che permetterà, rispettando le esigenze sulla protezione dei dati personali, di osservare e valutare il fenomeno di sfruttamento e di abusi sessuali su minori.
- 3 Ciascun Stato Parte incoraggerà la cooperazione tra i poteri pubblici competenti, la società civile e il settore privato, al fine di prevenire e combattere meglio lo sfruttamento e gli abusi sessuali su minori.

Capitolo IV – Misure di protezione e di assistenza alle vittime

Articolo 11 – Principi

- 1. Ciascun Stato Parte elaborerà effettivi programmi sociali e istituirà strutture pluridisciplinari volti a fornire il necessario sostegno alle vittime, alle loro famiglie e alle persone responsabili per loro.
- 2. Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che qualora l'età della vittima sia incerta e qualora ci siano ragioni per credere che la vittima sia un minore, le misure di protezione e di assistenza previste per i minori siano accordate, in attesa che venga accertata e definita la sua età.

Articolo 12- Segnalazione di sospetti atti di sfruttamento e di abusi sessuali

- 1. Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le regole sulla privacy imposte dalla legislazione interna ad alcuni professionisti che lavorano a contatto con i minori non costituisca un ostacolo alla possibilità, per questi professionisti, di segnalare ai servizi minorili qualsiasi situazione in cui vi siano ragionevoli motivi per ritenere che un minore sia vittima di sfruttamento o di abusi sessuali.
- 2. Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per incoraggiare ogni persona che sia a conoscenza o sospetti, in buona fede, atti di sfruttamento o di abusi sessuali su minori, a segnalarli alle autorità competenti.

Articolo 13 – Servizio di assistenza

Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per incoraggiare e incentivare la creazione di servizi di comunicazione, come linee telefoniche o siti internet che permetteranno di fornire consigli ai chiamanti, anche in modo confidenziale e rispettando l'anonimato.

Articolo 14 – Assistenza alle vittime

1. Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per assistere le vittime, sul breve e lungo termine, al fine di garantire la loro guarigione fisica e psicologica. Le misure che saranno adottate in applicazione al presente paragrafo terranno debitamente conto del punto di vista, dei bisogni e delle preoccupazioni del minore.

- 2. Ciascun Stato Parte adotterà misure, a seconda delle condizioni previste dalla sua legislazione interna, al fine di collaborare con le organizzazioni non governative, con altre organizzazioni competenti o con altri componenti della società civile coinvolti nell'assistenza alle vittime.
- 3. Qualora i genitori o le persone che hanno la responsabilità del minore siano coinvolti nello sfruttamento e negli abusi sessuali su detto minore, le procedure di intervento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, includeranno:
- la possibilità di allontanare il presunto reo;
- la possibilità di allontanare la vittima dal suo contesto familiare. Le modalità e la durata di tale allontanamento saranno determinate conformemente all'interesse superiore del minore.
- 4. Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché i parenti più stretti della vittima possano beneficiare, ove necessario, di un'assistenza terapeutica e soprattutto di un sostegno psicologico immediato.

Capitolo V – Programmi o misure di intervento

Articolo 15 – Principi generali

- 1. Ciascun Stato Parte prevederà o promuoverà, conformemente alla propria legislazione interna, effettivi programmi o misure di intervento per le persone di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, allo scopo di prevenire e minimizzare i rischi di recidive dei crimini sessuali su minori. Tali programmi o misure dovranno essere accessibili in qualsiasi momento durante il processo, in carcere e fuori, secondo le condizioni definite dalla legislazione interna.
- 2. Ciascun Stato Parte prevederà e promuoverà, conformemente alla propria legislazione interna, lo sviluppo di partnership o altre forme di cooperazione tra le autorità competenti, in particolare tra i servizi sanitari e i servizi sociali e le autorità giudiziarie e altri organismi che si occuperanno delle persone di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2.
- 3. Ciascun Stato Parte prevederà, conformemente alla propria legislazione interna, di effettuare una valutazione della pericolosità e dei possibili rischi di recidive di reati di cui alla presente Convenzione da parte delle persone di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, al fine di identificare adeguati programmi o misure.
- 4. Ciascun Stato Parte prevederà, conformemente alla propria legislazione interna, di effettuare una valutazione dell'efficacia dei programmi e delle misure attuate.

Articolo 16 – Destinatari dei programmi e misure di intervento

- 1. Ciascun Stato Parte prevederà conformemente alla propria legislazione interna, che le persone sotto processo per uno dei reati di cui alla presente Convenzione possano accedere ai programmi o alle misure di cui all'articolo 15 paragrafo 1, a condizione che tali misure non danneggino o non siano contrarie ai diritti della difesa e alla necessità di un processo equo ed imparziale, e in particolare rispettando le regole che governano il principio della presunzione di innocenza.
- 2. Ciascun Stato Parte prevederà, conformemente alla propria legislazione interna, che le persone condannate per aver commesso uno dei reati di cui alla presente Convenzione, possano accedere ai programmi o misure di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

3. Ciascun Stato Parte prevederà, conformemente alla propria legislazione interna, che programmi o misure di intervento siano attuati o adattati per soddisfare i bisogni legati allo sviluppo dei minori che hanno commesso crimini sessuali, ivi compresi coloro che sono al di sotto dell'età della responsabilità penale, allo scopo di risolvere i loro problemi di comportamento sessuale.

Articolo 17 – Informazione e consenso

- Ciascun Stato Parte prevederà, conformemente alla propria legislazione interna, che le persone di cui all'articolo 16 alle quali vengono proposti programmi o misure di intervento, siano pienamente informate dei motivi di tale proposta e che accettino il programma o la misura con piena consapevolezza.
- Ciascun Stato Parte prevederà, conformemente alla propria legislazione interna che le persone alle quali vengono proposti programmi o misure d'intervento possano rifiutarli e, se si tratta di persone condannate, che siano informate delle possibili conseguenze che tale rifiuto potrebbe comportare.

Capitolo VI – Diritto penale materiale

Articolo 18 – Abusi sessuali

- 1 Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per garantire che siano perseguiti i seguenti comportamenti intenzionali:
 - a il fatto di compiere attività sessuali con un minore che, conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale non ha raggiunto l'età legale per compiere attività sessuali;
 - b il fatto di compiere attività sessuali con un minore:
 - usando la costrizione, la forza o le minacce; oppure
 - abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, di autorità o di influenza, ivi compreso all'interno della famiglia; oppure
 - abusando di una situazione di particolare vulnerabilità del minore, soprattutto in caso di disabilità fisica o mentale o di una situazione di dipendenza.
- 2 Per l'applicazione del paragrafo 1, ciascun Stato Parte determinerà l'età sotto il quale non è consentito compiere attività sessuali con un minore.
- 3 Le disposizioni del paragrafo 1.a non hanno come oggetto di disciplinare le attività sessuali consensuali fra minori.

Articolo 19 – Reati relativi alla prostituzione minorile

- Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per garantire che siano perseguiti i seguenti comportamenti intenzionali seguenti:
 - a il fatto di reclutare un minore affinché si prostituisca o di incoraggiare la partecipazione di un minore alla prostituzione;

- b il fatto di costringere un minore a prostituirsi o di trarne profitto o di sfruttare un minore in qualsiasi altra maniera per tali fini;
- c il fatto di ricorrere alla prostituzione di un minore.
- Ai fini del presente articolo, l'espressione "prostituzione minorile" indicherà il fatto di utilizzare un minore a fini di attività sessuali, offrendo o promettendo denaro o qualsiasi altra forma di corrispettivo, di pagamento o di vantaggio, che tale compenso, pagamento, promessa o vantaggio sia fatto al minore o a terzi.

Articolo 20 – Reati relativi alla pornografia minorile

- 1 Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per garantire che siano perseguiti i seguenti comportamenti intenzionali, qualora siano compiuti illegalmente:
 - a produrre materiale pornografico minorile;
 - b offrire o mettere a disposizione materiale pornografico minorile;
 - c diffondere o trasmettere pornografia minorile;
 - d procurarsi o procurare ad altri pornografia minorile;
 - e possedere pornografia minorile;
 - f accedere, con consapevolezza e per mezzo delle tecnologie di comunicazione e informazione alla pornografia minorile.
- Ai fini del presente articolo, l'espressione "pornografia minorile" indicherà qualsiasi materiale che rappresenti visivamente un minore che viene coinvolto in un comportamento sessualmente esplicito, reale o simulato, o qualsiasi altra rappresentazione di organi sessuali di un minore a fini esplicitamente sessuali.
- Ciascun Stato Parte può riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 1.a e e relativi alla produzione e alla detenzione:
 - di materiale pornografico rappresentando esclusivamente immagini simulate o reali di un minore che non esiste;
 - di materiale pornografico coinvolgendo minori che hanno raggiunto l'età di cui all'articolo 18, paragrafo 2, qualora tali immagini siano prodotte e detenute da quest'ultimi, con il loro consenso ed esclusivamente per il loro uso privato.
- 4 Ciascun Stato Parte può riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 1.f.

Articolo 21- Reati riguardo alla partecipazione di un minore a spettacoli pornografici

- 1 Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per garantire che siano perseguiti i seguenti comportamenti intenzionali:
 - a il fatto di reclutare un minore affinché partecipi a spettacoli pornografici o di incoraggiare la partecipazione di un minore a tali spettacoli;
 - b il fatto di costringere un minore a partecipare a spettacoli pornografici o di trarne profitto o di sfruttare un minore di qualsiasi altra maniera a tali fini;

- c il fatto di assistere, con piena consapevolezza, a spettacoli pornografici ai quali partecipano dei minori.
- Ciascun Stato Parte può riservarsi il diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 1.c alle situazioni in cui minori sono stati reclutati o costretti conformemente al paragrafo 1.a o b.

Articolo 22 – Corruzione di minori

Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per garantire che sia perseguito il fatto intenzionale di fare assistere, a fini sessuali, un minore che non ha raggiunto l'età di cui all'applicazione 18, paragrafo 2, anche senza che vi partecipi, ad abusi sessuali o ad attività sessuali.

Articolo 23 - Adescamento di minori a fini sessuali

Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per garantire che sia perseguito il fatto per un adulto di proporre intenzionalmente, tramite tecnologie di comunicazione ed informazione, un incontro a un minore che non ha raggiunto l'età di cui all'articolo 18, paragrafo 2, con lo scopo di commettere nei suoi confronti un reato definito all'articolo 18, paragrafo 1.a, o 20, paragrafo 1.a, qualora tale proposta sia stata accompagnata da atti materiali che portano a detto incontro.

Articolo 24 - Favoreggiamento e tentativo

- Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per garantire che sia perseguita ogni complicità qualora sia commessa intenzionalmente in modo da perpetrare uno dei reati di cui alla presente Convenzione.
- Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per garantire che sia perseguito ogni tentativo intenzionale di commettere uno dei reati di cui alla presente Convenzione.
- Ciascun Stato Parte può riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 2 nei confronti dei reati di cui all'articolo 20, paragrafo 1.b, d, e e f, all'articolo 21, paragrafo 1.c, all'articolo 22 e all'articolo 23.

Articolo 25 – Competenza

- Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per definire la propria competenza in merito ai reati di cui alla presente Convenzione, qualora il reato sia commesso:
 - a sul proprio territorio; oppure
 - b a bordo di una nave battente la sua bandiera; oppure
 - c a bordo di un aeronave conformemente alla sua legislazione; oppure
 - d da uno dei suoi cittadini; oppure
 - e da una persona che risiede abitualmente sul suo territorio.
- 2 Ciascun Stato Parte cercherà di adottare le necessarie misure legislative o di altro genere per stabilire la propria competenza nei confronti di ogni reato penale di cui alla presente Convenzione,

qualora il reato sia commesso nei confronti di uno dei suoi cittadini o di un persona che risiede abitualmente sul proprio territorio.

- Ciascun Stato Parte può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione in una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare, o di applicare solo in casi o condizioni specifici le regole di competenza di cui al paragrafo 1.e del presente articolo.
- Per la condanna dei reati di cui agli articoli 18, 19, 20, paragrafo 1.a, e 21, paragrafo 1.a e b, della presente Convenzione, ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché la sua competenza di cui al punto d del paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che i fatti siano ugualmente punibili nel luogo in cui sono stati commessi.
- Ciascun Stato Parte può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 18, paragrafo 1.b, secondo e terzo comma, nel caso in cui il suo cittadino abbia la sua residenza abituale sul proprio territorio.
- Per la condanna dei reati di cui agli articoli 18, 19, 20, paragrafo 1.a, e 21 della presente Convenzione, ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché la propria competenza di cui ai punti d e e del paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che l'azione giudiziaria sia preceduta da una denuncia da parte della vittima o da parte dello Stato in cui i fatti sono stati commessi.
- Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative e di altro genere per stabilire la propria competenza in merito ai reati di cui alla presente Convenzione, qualora il presunto autore sia presente sul proprio territorio e non possa essere estradato verso un altro Stato Parte a causa della sua cittadinanza.
- Qualora diversi Stati Parte rivendichino la loro competenza nei confronti di un presunto reato di cui alla presente Convenzione, gli Stati Parte interessati si concertano, quando è opportuno, al fine di determinare la miglior competenza atta ad avviare l'azione giudiziaria.
- 9 Senza pregiudizio delle regole generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude nessuna competenza penale esercitata da una Parte conformemente alla propria legislazione interna.

Articolo 26 – Responsabilità delle persone giuridiche

Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili dei reati di cui alla presente Convenzione, qualora essi vengano commessi per il loro conto da parte di qualsiasi persona fisica, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che esercita un potere direttivo al suo interno, sulle seguenti basi:

- b un'autorità decisionale per conto della persona giuridica;
- c un'autorità di controllo all'interno della persona giuridica.
- Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per garantire che una persona giuridica possa essere tenuta responsabile qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia dato la possibilità ad una persona fisica sottoposta alla sua autorità per il conto della detta persona giuridica di poter commettere un reato di cui alla presente Convenzione.
- 3 Secondo i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.
- 4 Questa responsabilità viene definita senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso l'infrazione.

Articolo 27 – Sanzioni e misure

- Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché i reati di cui alla presente Convenzione siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto della loro gravità. Includono sanzioni privative di libertà che possono dare luogo all'estradizione.
- Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le persone giuridiche ritenute responsabili di cui all'articolo 26 siano passibili di effettive sanzioni, proporzionate e dissuasive, che includono multe penali o non penali ed eventualmente altre misure, in particolare:
 - misure di esclusione dal beneficio di un vantaggio o di un aiuto pubblico;
 - b misure di divieto temporaneo o definitivo di esercitare un'attività commerciale;
 - c assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
 - d provvedimenti giudiziari di dissoluzione.
- 3 Ciascun Stato parte adotterà le necessarie misure o di altro genere:
 - a per permettere il sequestro e la confisca:
 - di beni, documenti e altri mezzi materiali utilizzati per compiere un reato di cui alla presente Convenzione o per facilitarne il compimento;
 - del prodotto di tali reati o dei beni il cui valore corrisponde a tali prodotti;
 - b per permettere la chiusura temporanea o definitiva di qualsiasi struttura utilizzata per compiere uno dei reati di cui alla presente Convenzione, senza pregiudizio dei diritti di terzi di buona fede, o vietare al reo, in modo temporaneo o definitivo, l'esercizio dell'attività, professionale o di volontariato nell'ambito della quale tali reati sono stati commessi, che necessitava di un contatto con i minori.
- 4 Ciascun Stato Parte può adottare altre misure nei confronti degli autori di reati, come il ritiro della patria podestà, il monitoraggio o la sorveglianza delle persone condannate.

5 Ciascun Stato parte può stabilire che i prodotti del crimine o i beni sequestrati conformemente al presente articolo possano essere assegnati a un fondo speciale per finanziare programmi di prevenzione e di assistenza alle vittime di uno dei reati di cui alla presente Convenzione.

Articolo 28 – Circostanze aggravanti

Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure relative o di altro genere affinché le seguenti circostanze, per quanto non costituiscano già elementi costituivi del reato, possano, conformemente alle pertinenti diposizioni di legislazione interna, essere prese in considerazione in quanto circostanze aggravanti nella determinazione delle pene riguardo ai reati di cui alla presente Convenzione:

- a il reato ha attentato gravemente alla salute fisica o mentale della vittima;
- b il reato è preceduto o accompagnato da gravi atti di tortura o di violenza;
- c il reato è stato commesso su una vittima particolarmente vulnerabile;
- d il reato è stato commesso da un membro della famiglia, una persona che abita con il minore o una persona che ha abusato della sua autorità;
- e il reato è stato commesso da più persone congiuntamente;
- f il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale;
- g l'autore è già stato condannato per fatti simili.

Articolo 29 – Condanne precedenti

Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, nel determinare la pena, le condanne definitive emanate in un altro Stato Parte per reati di cui alla presente Convenzione.

Capitolo VII – Indagini, incriminazioni e diritto processuale

Articolo 30 – Principi

- 1 Ciascun Stato parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le indagini e le procedure penali si svolgano nell'interesse superiore e nel rispetto dei diritti del minore.
- Ciascun Stato Parte farà in modo di adottare un comportamento protettivo nei confronti delle vittime, controllando che le indagini e procedure penali non aggravino il trauma subito dal minore e che l'esito della procedura penale sia accompagnata, ove necessario, da un'assistenza.
- 3 Ciascun Stato Parte farà in modo che le indagini e procedure penali siano trattate in priorità e senza alcun ritardo ingiustificato.

- Ciascun Stato Parte farà in modo che le misure adottate conformemente al presente capitolo non attentino ai diritti della difesa e alle esigenze di un processo equo ed imparziale, conformemente all'articolo 6 della Convenzione di Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali.
- 5 Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere, conformemente ai principi fondamentali della sua legislazione interna, per:
 - garantire indagini e incriminazioni efficaci dei reati definiti nella presente Convenzione, permettendo, ove necessario, la possibilità di condurre indagini discrete;
 - permettere alle agenzie o servizi di indagini di identificare le vittime di reati di cui all'articolo 20, in particolare attraverso l'esame dei materiali di pornografia minorile, come le fotografie e le registrazioni audiovisive, accessibili, diffuse o trasmesse attraverso le tecnologie di comunicazione e informazione.

Articolo 31 – Misure generali di protezione

- Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, in particolare in quanto testimoni, in tutte le fasi delle indagini e procedure penali, in particolare:
- a informando loro in merito ai loro diritti e ai servizi messi alla loro disposizione e, a meno che non desiderino ricevere tali informazioni, ai seguiti dati alla loro denuncia, alle accuse ritenute, allo svolgimento generale dell'indagine o della procedura e al loro ruolo all'interno di detta indagine, nonché in merito alla decisione resa;
- b facendo in modo che, almeno nei casi in cui esista un pericolo per le vittime e le loro famiglie, queste possano essere informate, se necessario, del fatto che la persona perseguita o condannata possa essere rilasciata temporaneamente o definitivamente;
- c offrendo loro, in modo conforme alle regole di procedura della legislazione interna, la possibilità di essere sentite, di fornire elementi di prova e di scegliere i mezzi secondo i quali le loro opinioni, bisogni e preoccupazioni sono presentati e esaminati, direttamente o avvalendosi di un intermediario;
- d fornendo loro un'adeguata assistenza affinché i loro diritti interni ed interessi siano debitamente presentati e presi in considerazione;
- e proteggendo la loro vita privata, la loro identità e la loro immagine e adottando misure conformi alla legislazione interna per prevenire la diffusione pubblica di ogni informazione che possa permettere la loro identificazione;
- f facendo in modo che le vittime siano, insieme alle loro famiglie e testimoni a carico, protette da rischi di intimidazione, vendette o rivittimizzazione;
- g facendo in modo che le vittime e i rei non si incontrino direttamente all'interno dei locali dove si svolgono le indagini e all'interno dei tribunali, a meno che le autorità competenti ne decidano diversamente, nell'interesse superiore del minore o per i bisogni dell'indagine o della procedura.

- Ciascun Stato Parte garantirà alle vittime, sin dal loro primo contatto con le autorità competenti, l'accesso alle informazioni sulle procedure giudiziarie e amministrative pertinenti.
- 3 Ciascun Stato Parte prevederà l'accesso gratuito ad un'assistenza legale per la vittima qualora venga giustificata, qualora essa possa essere coinvolta in quanto Parte nella procedura penale.
- 4 Ciascun Stato Parte prevederà la possibilità per l'autorità giudiziaria di designare un rappresentante esclusivamente per la vittima qualora, in virtù della legislazione interna, la vittima possa prendere parte alla procedura giudiziaria e che coloro che sono i detentori delle responsabilità genitoriali si vedano privati della facoltà di rappresentarla al momento della procedura a seguito di un conflitto di interesse con la vittima stessa.
- Ciascun Stato Parte prevederà, mediante misure legislative o di altro genere e conformemente alle condizioni previste dalla sua legislazione interna, la possibilità per gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni governative o non governative di assistere e/o di sostenere le vittime, qualora esse stesse lo consentano durante le procedure penali riguardo ai reati di cui alla presente Convenzione.
- 6 Ciascun Stato Parte controllerà che tutte le informazioni siano fornite alle vittime, conformemente alle disposizioni del presente articolo, nel rispetto della loro età e della loro maturità, e in una lingua che possano capire.

Articolo 32 – Attuazione della procedura

Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le indagini o le procedure giudiziarie riguardo ai reati di cui alla presente Convenzione non siano subordinate alla dichiarazione o all'accusa emanata da una vittima e che la procedura possa andare avanti anche se la vittima ritira le sue dichiarazioni.

Articolo 33 – Prescrizione

Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché il termine di prescrizione per avviare procedure in merito ai reati di cui agli articoli 18, 19, paragrafo 1.a e b, e 21, paragrafo 1.a e b, continui ad essere in vigore per una durata sufficiente per permettere di avviare in modo regolare e proporzionale alla gravità del relativo reato le procedure, dopo che la vittima ha raggiunto la maggior età.

Articolo 34 – Indagini

- 1 Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure affinché le persone, agenzie o i servizi che operano nell'ambito delle indagini vengano specializzati nella lotta allo sfruttamento e gli abusi sessuali su minori o che delle persone siano formate a tal fine. I detti servizi o agenzie dovranno disporre delle risorse finanziarie adeguate.
- Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché un dubbio riguardo all'età della vittima non impedisca l'apertura di un'indagine penale.

Articolo 35 – Audizioni del minore

- Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché:
 - a le audizioni del minore avvengano senza alcun ritardo ingiustificato dopo che i fatti sono stati segnalati alle autorità competenti;
 - b le audizioni del minore si svolgano, se necessario, presso i locali opportunamente attrezzati e adatti per questo tipo di audizione;
 - c le audizioni del minore siano condotte da professionisti appositamente formati;
 - d per quanto sia possibile e qualora sia appropriato, il minore sia sempre interrogato dalle stesse persone;
 - e il numero di audizioni sia limitato e ridotto allo stretto necessario per lo svolgimento della procedura;
 - f il minore possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale o, ove necessario, dalla persona maggiorenne di sua scelta, ad eccezione di una decisione contraria motivata presa nei confronti di detta persona.
- Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le audizioni della vittima o, ove necessario, quelle di un minore testimone dei fatti, possano essere oggetto di una registrazione audiovisiva e che tale registrazione possa essere accettata come prova nella procedura penale, secondo le regole previste dalla sua legislazione interna.
- In caso di incertezza dell'età della vittima e qualora esistessero motivi di credere che è un minore, le misure previste ai paragrafi 1 e 2 si applicano nell'attesa che venga accertata e confermata la sua età.

Articolo 36 – Procedura giudiziaria

- Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere, nel rispetto delle regole che disciplinano l'autonomia delle professioni giudiziarie, affinché informazioni in materia di diritti del minore, di sfruttamento e di abusi sessuali su minori, siano disponibili a beneficio degli operatori giudiziari, in particolare dei giudici, procuratori e avvocati.
- Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché, in base alle regole previste dalla legislazione interna:
 - a il giudice possa ordinare che l'udienza si svolga senza la presenza del pubblico;
 - b la vittima possa essere sentita all'udienza senza esservi presente, in particolare ricorrendo a tecnologie di comunicazione appropriate.

Capitolo VIII - Registrazione e conservazione dei dati

Articolo 37 – Registrazione e conservazione dei dati nazionali sui delinquenti sessuali condannati

- Ai fini della prevenzione e di repressione dei reati definiti di cui alla presente Convenzione, ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per registrare e conservare, conformemente alle disposizioni pertinenti sulla protezione dei dati personali e alle altre regole e garanzie appropriate come previste nella legislazione interna, i dati relativi all'identità, nonché al profilo genetico (DNA) delle persone condannate per i reati definiti di cui alla presente Convenzione.
- Ciascun Stato Parte, al momento della firma o del deposito dei suoi strumenti di ratifica di accettazione, di approvazione o di adesione, comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nominativo e l'indirizzo dell'unica autorità nazionale responsabile ai fini del paragrafo 1.
- Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 possano essere trasmesse all'autorità competente di un altro Stato parte, conformemente alle condizioni stabilite dalla sua legislazione interna e i relativi strumenti internazionali.

Capitolo IX – Cooperazione internazionale

Articolo 38 – Principi generali e misure di cooperazione internazionale

- Gli Stati Parte cooperano, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, attraverso l'applicazione dei relativi strumenti internazionali e regionali applicabili, degli accordi in merito a legislazioni uniformi o reciproche e della loro legislazione interna, nella più ampia misura possibile ai fini:
 - di prevenire e di combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali su minori;
 - b di proteggere e assistere le vittime;
 - c di condurre indagini o avviare procedure concernenti i reati di cui alla presente Convenzione.
- Ciascun Stato Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le vittime di un reato di cui alla presente Convenzione e commesso sul territorio di uno Stato Parte diverso da quello nel quale risiedono possano sporgere denuncia presso autorità competenti del proprio Stato di residenza.
- 3 Se uno Stato Parte che subordina l'assistenza giudiziaria in materia penale o l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di assistenza o di estrazione da uno Stato Parte con il quale non ha stipulato detto trattato, può considerare la presente Convenzione come base legale

dell'assistenza giudiziaria in materia penale o dell'estradizione per i reati di cui alla presente Convenzione.

4 Ciascun Stato Parte si impegnerà ad integrare, ove necessario, nei programmi di assistenza allo sviluppo realizzati a beneficio degli Stati terzi, la prevenzione e la lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali su minori.

Articolo 40 – Altri rappresentanti

- L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, il Commissario per i Diritti Umani, il Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC), nonché altri relativi comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa designano ognuno un rappresentante presso il Comitato degli Stati Parte.
- 2 Il Comitato dei Ministri può invitare altri organi del Consiglio d'Europa nel designare un rappresentante al Comitato degli Stati Parte dopo aver consultato quest'ultimo.
- Rappresentanti della società civile, e in particolare organizzazioni non governative, possono essere ammessi in quanto osservatori al Comitato degli Stati Parte seguendo la procedura stabilita dalle relative regole del Consiglio d'Europa.
- 4 I rappresentanti designati ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 di cui sopra partecipano alle riunioni del Comitato degli Stati Parte senza diritto di voto.

Articolo 41 – Funzioni del Comitato degli Stati Parte

- Il Comitato degli Stati Parte controllerà l'attuazione della presente Convenzione. Le regole di procedure del Comitato degli Stati Parte determinano le modalità della procedura di valutazione dell'attuazione della presente Convenzione.
- Il Comitato degli Stati Parte favorirà la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche tra gli Stati al fine di migliorare nel prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali su minori.
- 3 Il Comitato degli Stati Parte dovrà altresì, ove necessario:
- a facilitare l'utilizzo e l'attuazione effettivi della presente Convenzione, e l'individuazione di qualsiasi problema nella materia, nonché gli effetti di qualsiasi dichiarazione o riserva fatta di cui alla presente Convenzione;

b dare un suo parere sull'applicazione della presente Convenzione e facilitare lo scambio di informazioni sugli sviluppi negli importanti settori giuridico, politico o tecnico.

- 4 Il Comitato degli Stati Parte è assistito dal Segretariato del Consiglio d'Europa nell'esercizio delle sue funzioni derivanti dal presente articolo.
- 5 Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC) è tenuto regolarmente informato delle attività previste ai paragrafi 1,2 e 3 del presente articolo.

Capitolo XI – Relazione con altri strumenti internazionali

Articolo 42 – Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e il suo Protocollo opzionale sulla vendita, prostituzione e pornografia rappresentante dei minori.

La presente Convenzione non attenta ai diritti e obbligazioni derivanti dalle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e il suo Protocollo opzionale sulla vendita, prostituzione dei minori e la pornografia rappresentante dei minori; ha come obbiettivo di rafforzare la protezione stabilita da tali strumenti e sviluppare e completare le norme che enunciano.

Articolo 43 - Relazione con altri strumenti internazionali

- La presente Convenzione non attenta ai diritti ed obbligazioni derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali ai quali gli Stati Parte a detta Convenzione sono Parte o lo diventeranno, che contengono disposizioni relative alle materie regolate dalla presente Convenzione e garantiscono una maggior protezione e assistenza ai minori vittime di sfruttamento o di abusi sessuali.
- Gli Stati Parte alla Convenzione possono stipulare tra di loro accordi bilaterali o multilaterali sulle questioni regolate dalla presente Convenzione, ai fini di completare o di rafforzare le disposizioni di quest'ultima o per facilitare l'applicazione dei principi che sancisce.
- Gli Stati Parte che sono membri dell'Unione Europea applicano, nelle loro relazioni reciproche, le regole della Comunità e dell'Unione europea nella misura in cui esistano regole della Comunità o dell'Unione europea che regolino lo specifico oggetto interessato e applicabili per ogni caso, senza pregiudizio dell'oggetto e dell'obbiettivo della presente Convenzione e senza pregiudizio della sua piena applicazione nei confronti degli altri Stati Parte.

Capitolo XII – Emendamenti alla Convenzione

Articolo 44 – Emendamenti

- Ogni emendamento alla presente Convenzione proposto da uno Stato Parte dovrà essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ed essere trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati firmatari, agli Stati Parte, alla Comunità europea, agli Stati che sono stati invitati a firmare la presente Convenzione conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, e agli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1.
- Ogni emendamento proposto da una Parte viene comunicato al Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC), che sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere a tale riguardo.
- 3 Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto e il parere sottoposto dal CDPC e, dopo essersi consultati con gli Stati non membri Parte alla presente Convenzione, può adottare l'emendamento.

- Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo del presente articolo sarà comunicato alle Parti, al fine della sua accettazione.
- Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data alla quale tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato.

Capitolo XIII – Clausole finali

Articolo 45 – Firma e entrata in vigore

- La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, nonché della Comunità europea.
- La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale 5 firmatari, di cui almeno 3 Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere legati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.
- Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o la Comunità europea esprime ulteriormente il suo consenso ad essere legato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 46 – Adesione alla Convenzione

- Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, dopo aver consultato le Parti alla Convenzione e aver ottenuto il loro consenso unanime, invitare ciascun Stato non membro del Consiglio d'Europa che non ha partecipato all'elaborazione della Convenzione ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione presa alla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti che partecipano al Comitato dei Ministri.
- Per ciascun Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 47 – Applicazione territoriale

Ciascun Stato o la Comunità europea può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

- Ciascun Parte può, in qualsiasi momento e successivamente, tramite una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato in questa dichiarazione di cui assicuri le relazioni internazionali o a nome del quale sia stata autorizzata a prendere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione dal Segretario Generale.
- Ciascuna dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà nei confronti di qualsiasi territorio designato in questa dichiarazione, essere ritirata mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Questo ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 3 mesi dopo la data di ricezione della notifica dal Segretario Generale.

Articolo 48 – Riserve

Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni della presente Convenzione, ad eccezione di quelle espressamente previste. Ogni riserva può essere ritirata in qualsiasi momento.

Articolo 49 – Denuncia

- 1 Ciascun Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 50 - Notifica

- Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ciascun Stato firmatario, a ciascun Stato parte, alla Comunità europea, a ciascun Stato che è stato invitato a firmare la presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 45, e a ciascun Stato invitato ad aderire alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 46:
 - a ogni firma;
 - b il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione:
 - c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 45 e 46;
 - d ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 44, nonché la data di entrata in vigore del detto emendamento;
 - e ogni riserva ai sensi dell'articolo 48;
 - f ogni denuncia sporta ai sensi delle disposizioni dell'articolo 49;
 - g ogni altro atto, notifica o comunicazione in relazione alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Lanzarote, il 25 ottobre 2007, in francese e in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autentica a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e a ciascuno degli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione.